DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI

Art. 3

Catasto e osservatorio dei rifiuti

(Catasto e osservatorio dei rifiuti). E' istituito il catasto dei rifiuti speciali, speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o tossici e nocivi, per la raccolta in un sistema unitario, articolato su scala regionale, di tutti i dati relativi ai soggetti produttori e smaltitori di rifiuti. Il catasto e' realizzato dalle regioni che possono delegare la gestione alle province. Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza permanente dei presidenti delle regioni, definisce con proprio decreto le modalita' di rilevazione per l'organizzazione del catasto, il sistema di codifica, le elaborazioni minime obbligatorie, le modalita' di interconnessione del sistema e i destinatari dell'informazione. Il sistema deve consentire di disporre con continuita' delle informazioni analitiche e sintetiche sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti. Chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti sopraindicati e' tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantita' e la qualita' dei rifiuti prodotti e smaltiti. La denuncia deve essere effettuata, a partire dal 1989, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente. La denuncia deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda. Le regioni, ovvero le province qualora delegate, inseriscono nel catasto le informazioni relative a soggetti produttori e smaltitori. A partire dal 1989, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro dell'ambiente elabora i dati del catasto, pubblica la stima dei rifiuti prodotti, divisi per tipologie, delle quantita' smaltite negli impianti autorizzati ed individua il fabbisogno residuo di nuovi impianti di smaltimento. L'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, gia' prevista dall' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e' esteso ai produttori di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali con esclusione di quelli di cui al n. 3) del terzo comma dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Le regioni istituiscono osservatori sulla produzione e smaltimento dei rifiuti di origine industriale nonche' di quelli soggetti a obbligo di comunicazione al catasto e sul recupero delle materie seconde. Gli osservatori regionali si avvalgono delle informazioni fornite dal catasto dei rifiuti e dalla gestione dei registri di carico e scarico. Gli osservatori regionali assicurano la divulgazione dei dati sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero e impiego delle materie seconde con sistemi informativi, con pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi, relazioni. I progetti relativi alla realizzazione del catasto possono essere ammessi alle procedure che si applicano agli interventi di cui alla lettera b) del comma 5

dell' articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. E' abrogato il quarto comma dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Versione in vigore dal 10 novembre 1988, non più in vigore dal 12 febbraio 1989 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali
Estremi	Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-smaltimento-dei-rifiuti-industriali/art-3-catasto-e-osservatorio-dei-rifiuti/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it